ARMI E POLIZIA LOCALE

Secondo la vigente normativa, la dotazione dell'arma da fuoco agli appartenenti alla Polizia Locale può essere disposta unicamente per motivi di difesa personale del singolo operatore. Pertanto, si esclude che l'arma stessa possa essere usata ad altri scopi, seppur istituzionali, come la difesa del cittadino da un'aggressione o come strumento offensivo (o dissuasivo) nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione di reati. Questa impostazione legislativa, che suscita molte perplessità e contrasta con i più recenti orientamenti delle politiche della sicurezza urbana, è il retaggio di un percorso, storico e giuridico, ultrasecolare. Infatti, fin dai primi anni del XX secolo, un'apposita disciplina (Legge 31 agosto 1907, n. 690) prevedeva che alle "guardie campestri, daziarie, boschive e dei Comuni", ove fossero munite della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, era data la facoltà di portare le armi "senza licenza" ma solo "ai fini della difesa personale". Trent'anni dopo, il Regio Decreto del 6 maggio 1940, n. 635, (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ribadiva che le guardie delle Provincie e dei Comuni erano annoverate tra le categorie abilitate a portare l'arma senza licenza, egualmente ed esclusivamente per difesa personale, tanto che queste due espressioni sono divenute l'una il sinonimo dell'altra. In questa prospettiva, il divario normativo fra le polizie locali e gli altri Corpi di polizia (cinque, più vari altri organi statali dotati di tali funzioni) è stato ed è, abissale. Infatti se per le Polizie ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) e quelle che, per certi periodi, vi sono state equiparate (la P.S., dal 1943 al 1981, e gli Agenti di Custodia fino al 1990), l'armamento risultava connaturato alla loro "militarietà", anche per ogni altro Corpo (statale) ad ordinamento civile l'assegnazione della pistola non è mai stata subordinata ad esigenze diverse dal servizio, ovvero "tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" (v. art. 1 D.P.R. 135/86 e L. 121/81 per la Polizia di Stato). Altro che difesa personale! Non di meno, nel 1986 è stata varata la riforma della Polizia Municipale che, in effetti, le ha riconosciuto funzioni di (vera) polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, primo comma) ma ha mantenuto, per le armi (art. 5, comma quinto), la consueta prescrizione della facoltatività ("… possono portare") e del porto senza licenza, pur non menzionando formalmente (ed ipocritamente) la difesa personale che resta però implicita. Ma che vuol dire "senza licenza"? Come precisato da un Decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 24 marzo 1994, n. 371), che include gli operatori della P. M. all'ultimo comma di una lunga quanto eterogenea lista di soggetti (ovviamente, non-poliziotti: "personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero, alle cancellerie civili e penali … medici professionisti esperti in psicologia, in servizio sociale, in pedagogia, in psichiatria e criminologia clinica, personale insegnante ……. " ecc.) a rischio presunto di incolumità personale, tale "privilegio" consiste solo nella mera esenzione dal pagamento della tassa erariale. Per il resto, equivale ad un normalissimo porto d'armi privato. Fu allora che allo scopo di evitare (im)possibili equivoci, un precedente Decreto del Viminale (D.M. 145/87) si era affrettato a colmare la "lacuna" della L. 65/86 sottolineando che l'arma è solo per difesa personale (art. 1). Infine, la "Legge Bassanini" (art. 1, comma 134, L. 127/97) ha ulteriormente allargato la facoltatività (ed eventualità) dell'armamento per la P.M. stabilendo che gli operatori "… possono portare l'arma di cui possono essere dotati … ecc.": (due "possono" equivalgono a mai …. o quasi).

Nel tentativo di “tamponare” le enunciate lacune, bene aveva fatto il Comune di Roma in una precedente bozza di regolamento delle armi (poi naufragato), prevedendo che ogni operatore della polizia municipale avrebbe portato l’arma in dotazione per “legittima difesa” e “compiti di Istituto” e non per mera difesa personale (cosa ben diversa), lasciando se non altro maggior respiro e potenzialità nell’applicabilità dei contenuti di cui all’art. 52 c.p. (Difesa legittima). Il progetto non andato mai in porto è stato succeduto dall’attuale regolamento standard così come nella maggior parte dei comuni italiani. Ora al di là di quanto già è in essere nei vari Corpi di P.L. per consuetudine o diversa interpretazione, le risultanti oggettive di quanto in narrativa conducono di fatto alle seguenti conclusioni:

1) la difesa personale preclude, anzi, vieta l’uso dell’arma salvo il caso di una aggressione, specifica e ristretta alla persona fisica del Vigile (come per il privato);

2) diversamente dal privato, l’operatore di P.L. può portare l’arma solo nel perimetro dell’Ente di appartenenza;

3) l’assegnazione ed il porto dell’arma sono subordinati all’accettazione dell’interessato che, in ogni momento può rinunciarvi e restituirla;

4) la difesa personale, per essere legittima deve rientrare nei parametri dell’art. 52 Codice Penale, ovvero, rigorosa proporzionalità offesa/difesa e attualità del pericolo;

5) l’arma assegnata per servizi continuativi (cioè, sempre o quasi) comporta che l’operatore non può, o meglio non potrebbe, depositarla all’armeria ma deve tenerla con sé anche al di fuori del servizio (art. 5, quinto comma, L. 65/86) per cui egli deve munirsi di un armadio blindato e di una cassetta metallica per determinati trasposti, nonché usare ogni misura idonea a prevenire incidenti, specie se ha in casa dei minori;

6) come è prescritto dall’art. 4 della L. 110/75, il Vigile non può accedere armato (né in divisa, con l’arma nella fondina, né in borghese con l’arma occultata alla vista) a “pubbliche riunioni” (manifestazioni sportive, feste di paese o di quartiere, processioni religiose, concerti musicali in piazza, ecc.) e, se del caso, a mezzi di trasporto pubblici se non munito della cassetta metallica (con lucchetto di sicurezza) contenente la pistola;

7) restano esenti dal privilegio di “difendersi” gli operatori privi della qualità di agente di P.S.;

8) Per fatti sinistrosi verificatisi al di fuori dell’orario di servizio e dei tempi/luoghi di percorrenza per recarsi/tornare dal lavoro (infortunio in itinere), che siano causati dall’uso/possesso dell’arma, l’Assicurazione del Comune non copre il danno ed occorre stipulare una polizza aggiuntiva a proprie spese.

Nel quadro normativo complesso ed a volte conflittuale, restano comunque capi saldi gli artt. 55 e 328 c.p. che impongono, il primo, l’intervento del P.U. Agente ed Ufficiale di P.G. a prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati a conseguenze ulteriori, di ricercarne gli autori, di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, il secondo altresì punisce il medesimo che

indebitamente rifiuta un atto del suo Ufficio che, per ragioni di giustizia, deve essere compiuto senza ritardo.

Giova evidenziare che quanto sin d'ora argomentato esclude poi di fatto gli operatori della polizia locale dai "benefici" previsti in seno alla scriminante ex art. 53 c.p. e parzialmente anche dall'art. 52 c.p. in quanto la "specialità" del *porto d'armi senza licenza* prevaricherebbe i contenuti della Legge quadro 65/86 art. 5, V comma e dello stesso D.M. 145/87 art. 1. La medesima Legge quadro disegna infatti la figura del "proprio" ufficiale di P.G. distinguendolo da una visione più ampia e generica. La differenza la si coglie altresì, dalla lettura dei diversi ordinamenti delle altre forze di polizia dai quali si evincono: doveri d'ufficio, compiti istituzionali, funzioni di O.P. , p.g. ecc. relegando senza dubbio alcuno, quegli stessi operatori alla figura del Pubblico Ufficiale così come inteso dal medesimo art. 53 c.p.

Fonte del problema "armamento" della Polizia Locale resta quindi, alla stregua di un peccato originale, quella Legge Quadro 65/86 laddove, trascrivendo quel "senza licenza", ha innescato un meccanismo a catena, che ha provocato e vincolato la "materia" ad essere trattate alla stregua del porto d'armi privato.

L'equazione "senza licenza" uguale "difesa personale" mortifica altresì senza dubbio le funzioni di una polizia che per quanto su esposto e malgrado i vari proclami ed allarmi in tema di sicurezza contribuirà in mancanza di un coraggioso e risolutivo intervento legislativo a concorre alla sicurezza pubblica.

Ivano Leo

PL
Associazione Professionale
Polizia Locale
Ars Nostra Vis Urbis